

**GIUDICE DI PACE DI ROMA****Sezione****3 Via Teulada 28/40 - <http://gdp.giustizia.it>****A:** *Ricorrente Principale* [REDACTED]

Difeso da:

SALVATORE FACHILE**OGG:** Ricorso n. 16637/2014 R.G.Giudice di Pace **FERRUTA UGO (3^CANC.)**

Promosso da: [REDACTED]

Si trasmette il Decreto di Accoglimento
dal Giudice di Pace in data 21/02/2017
in riferimento a quanto in oggetto indicato

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Sabina Vidonis

LIQUIDATO GRATUITO ENTRO IL 31/03/2017 € 230

Per la richiesta copia dell'istruttoria e atti di liquidazione
gli atti sono disponibili presso la Cancelleria dell'Ufficio Stranieri
- Via Teulada, 28 - V° Piano - Roma



REPUBBLICA ITALIANA
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

In persona del dott. Ugo Ferruta, pronuncia in via definitiva il seguente

DECRETO MOTIVATO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.01.2016 nel procedimento n. 16637/14 R.G. Civile, promosso con ricorso depositato in data 02.04.2014 da [redacted] nato in Bangladesh il 01.03.1996, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fachile, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, avverso il decreto di espulsione emesso in data 04.03.2014 dalla Prefettura di Roma

Motivi della decisione

Il ricorrente, con ricorso regolarmente depositato e notificato dalla cancelleria di questo Ufficio alla Prefettura di Roma, non costituitasi in giudizio, ha chiesto annullarsi il decreto di espulsione in oggetto, deducendo:

- di essere socialmente inserito in Italia, essendo stato accolto in due strutture ed avendo imparato la lingua italiana, circostanze non valutate dalla Prefettura;
- che i test radiologici di accertamento dell'età biologica (che nella fattispecie hanno evidenziato la sua maggiore età) sarebbero inattendibili;
- di essere entrato in Italia prima del compimento della maggiore età (come attestato dal suo passaporto) e di essere stato raggiunto dall'espulsione prima del decorso del termine per chiedere il permesso di soggiorno.

In corso di causa, dato atto dell'ordinanza del TAR del Lazio (doc. 13), con cui veniva disposta la sospensione del provvedimento di Roma Capitale di dimissione del ricorrente dal centro di accoglienza per minori non accompagnati presso il quale era accolto, nonché del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma (depositato in udienza) che ha deliberato di trasmettere gli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, il G.d.P. - dopo alcuni rinvii per produzione documentale - ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, in accoglimento della relativa istanza.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, essendo evidente che, anche alla luce della decisione della Commissione Territoriale, l'inserimento sociale e la posizione di vulnerabilità dell'interessato sono da ritenersi prevalenti rispetto all'irregolarità relativa alla mancata richiesta del permesso di soggiorno nei termini, circostanza peraltro non provata al di là di ogni ragionevole dubbio stante la contraddittorietà delle risultanze documentali (dal primo accertamento era emersa un'età possibilmente inferiore ai 18 anni) sul punto.

Vista la non costituzione in giudizio della Prefettura, si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti. Deve essere comunque accolta l'istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 D.P.R. 115/02, come da separato decreto di liquidazione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione di [redacted] nato in Bangladesh il 01.03.1996, emesso dalla Prefettura di Roma il 04.03.2014.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per la notificazione alle parti, autorizzando l'uso del fax.

Roma, 19 gennaio 2016,

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 21 FEB 2017

IL CANCELLIERE
Sabina Vioris

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Ugo Ferruta